

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA

CRIOGENICO A CICLO CHIUSO AUTOMATIZZATO, MODULARE ED ESPANDIBILE

PER L’INDAGINE DI PROPRIETÀ FISICHE IN PRESENZA DI CAMPI

MAGNETICI E A TEMPERATURE VARIABILI - PROGETTO FOE 2022 STRIVE:

CUP B53C22010110001; PROGETTO Bio-MONTANS: CUP B55F21003190007

- CIG A03A8A418A

TRA

L’Istituto dei Materiali per l’Elettronica ed il Magnetismo del

Consiglio Nazionale delle Ricerche (in seguito “Ente”), con sede

in Parma (PR), Parco Area delle Scienze 37/A, C.F. 80054330586

e P.IVA 02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dal

Direttore dott. Andrea Zappettini, domiciliato per la carica

presso la sede, munito degli occorrenti poteri in forza del

provvedimento della Presidente del Consiglio Nazionale delle

Ricerche n. 144 prot. 95196 del 27.12.2022, domicilio digitale

PEC: protocollo.imem@pec.cnr.it

E

L’operatore economico QUANTUM DESIGN S.R.L. (in seguito

“Contraente”), con sede legale in Roma (RM), Via Francesco Saponi

27, C.F. e P.IVA 10563320158, rappresentato ai fine del presente

atto dal Sig. Diego Vitaglione, domiciliato per la carica presso

la sede legale, nella sua qualità di Amministratore Unico, C.F.

VTGDGI73C01H501L, domicilio digitale PEC: qd@pecimprese.it

PREMESSO CHE:

1) Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. 406631

del 19.12.2023, l'Ente ha disposto di avviare una gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 (in seguito "Codice") per l'affidamento della fornitura di cui trattasi, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.

3) Con provvedimento prot. 118984 del 09.04.2024 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore del Contraente, che ha offerto un ribasso pari allo 0,100%, corrispondente ad un importo pari a € 397.143,43;

4) Che l'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente premessa è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice;

5) Che in data 15.04.2024 è stato disposto l'avvio anticipato dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, come risulta dal verbale di pari data;

5) Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del presente contratto, e a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto, secondo le disposizioni di cui all'Art. 117 del Codice, ha costituito la garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n. 6001416396 del 15.04.2024, emessa da HDI Assicurazioni S.p.A. per un importo garantito pari a € 19.857,17, acquisita agli atti.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1) Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati, gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal Contraente.

ART. 2 - OGGETTO

1) Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente delle seguenti attività: fornitura ed installazione di un sistema criogenico a ciclo chiuso automatizzato, modulare ed espandibile per l'indagine di proprietà fisiche in presenza di campi magnetici e a temperature variabili.

2) Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti e documenti di gara, nonché nell'Offerta del Contraente.

ART. 3 - IMPORTO

1) L'importo del contratto è di € 397.143,43 (euro trecentonovantasettemilacentoquarantatre/43) oltre I.V.A. ai sensi di legge.

2) L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a

carico del Contraente di cui al presente atto.

3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

1) Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del Codice Civile, da:

- Dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- Dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- Dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n. 101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;
- Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.

ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE

1) La fornitura dovrà essere consegnata e installata presso la sede di Parma dell'IMEM, entro 10 (dieci) mesi decorrenti dalla data di avvio anticipato dell'esecuzione in via d'urgenza, avvenuta in data 15.04.2024 e attestata con apposito verbale sottoscritto dalle parti;

ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1) Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate.

2) Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese, le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del contratto, le spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'installazione, senza diritto di rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il Contraente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del presente contratto personale munito di adeguata preparazione tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.

3) Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure di verifica di conformità.

4) Il Contraente si obbliga, per tutta la durata del periodo di

garanzia parte dell'appalto, a intervenire per ripristinare il corretto funzionamento tempestivamente dalla comunicazione dell'Ente con cui si notificano i malfunzionamenti riscontrati.

5)Tracciabilità dei flussi finanziari

5.1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

5.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

5.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7 - PENALI

1)Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto si applica una penale di € 397,14 (euro trecentonovantasette/14) corrispondente all'1% (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

2) L'Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza

del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Il

Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle

penali non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il

risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

3) La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in

nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per

la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo

di applicazione delle penali.

4) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo

all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno

contestati al Contraente per iscritto.

5) Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie

deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi

dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano

accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta

o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno

le penali sopra indicate.

6) Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi

dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In

quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere

reintegrata entro i termini fissati dall'Ente. Nel caso in cui

il Contraente abbia richiesto l'anticipazione del prezzo si

applicano le disposizioni di cui all'art. 125 del Codice;

7) Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il

limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 122, comma 4 del Codice.

ART. 8 - SUBAPPALTO

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, non intende affidare in subappalto nessuna delle prestazioni oggetto del presente atto. Il subappalto risulta pertanto vietato.

2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle espressamente indicate all'art. 119, comma 3, del Codice.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice. L'infrazione alla presente clausola comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

ART. 10 - NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI

1) Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) punto 2) del Codice in caso di novazione soggettiva, nonché in relazione a quanto indicato al comma 12 del medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.

ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1) La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal

termine di ciascuna delle attività di cui all'Art. 2 del presente contratto.

2) Durante le operazioni l'Ente potrà effettuare tutte gli accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la rispondenza dei servizi oggetto di fornitura alle specifiche tecniche indicate negli Atti e nei documenti di gara, nonché alle eventuali migliorie offerte.

3) Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da apposito Verbale, sottoscritto anche dal Contraente, se presente alle operazioni.

4) Qualora dagli accertamenti effettuati i servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2) il Contraente dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale.

5) Decorso il termine di cui al precedente comma 4) l'Ente procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui i servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2), l'Ente applicherà le penali di cui all'Art. 7 del presente contratto, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione.

6) La verifica di conformità si intende positivamente superata, con l'emissione del Certificato di cui all'Art. 116 del Codice, solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale,

in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara, nonché delle eventuali migliorie offerte.

7) L'esito positivo della verifica di conformità non esonera il Contraente dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di verifica e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ

1) Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. In particolare, è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, i) all'Ente, ii) al personale dipendente, collaboratore o consulente dell'Ente, iii) ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.

ART. 13 - RECESSO

1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 123 del Codice, l'Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 c.c. .

2) La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) Fermo quanto disposto dall'art. 122 del Codice, l'Ente ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione del contratto;
- Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;
- Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la perfetta esecuzione del contratto;
- Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
- Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del contratto;

2) In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo completo ed accertata dall'Ente. Il Contraente dovrà in ogni caso risarcire all'Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che

possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente medesimo.

3) Rimane ferma la facoltà da parte dell'Ente di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto l'entità del risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Ente e non potrà essere invocata dal Contraente medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo contrattuale. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.

4) Il presente contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, trascorsi 30 giorni dalla data della richiesta dell'informazione antimafia, avvenuta tramite BDNA il giorno 12.03.2024. Il contratto è quindi sottoposto a condizione risolutiva dipendente dal rilascio da parte dell'UTG competente della documentazione antimafia liberatoria. Nel caso in cui l'UTG competente rilasci l'informazione antimafia interdittiva la risoluzione di diritto del contratto sarà comunicata al Contraente tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R.

ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1) Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in seguito "DEC")

è individuato dall'Ente nella persona della dott.ssa Franca Albertini.

2) Il Contraente ha individuato il Sig. Simone Paziani quale referente dell'impresa durante la fase di esecuzione del contratto.

ART. 16 - FORZA MAGGIORE

1) Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione qualunque evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.

2) Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

3) La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta causa.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che

i dati personali contenuti nel presente contratto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1) Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel contratto medesimo.

2) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

3) Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.lgs. 104/2010, si informa che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 19 - SPESE ED ONERI FISCALI

1) Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.

2) Il presente contratto, che consta di 15 pagine è soggetto all'imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, del Codice.

3)Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della Parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente tutti gli articoli del presente contratto.

Il Contraente

L'Ente

QUANTUM DESIGN S.R.L.

IMEM - CNR

Il legale rappresentante

Il Direttore

Sig. Diego Vitaglione

Dott. Andrea Zappettini